

DIRITTI DI COPIA PER € 12000
Esatti ai sensi del D. Lgs. n. 115/2002
sull'originale istanza

Data 18 MAG. 2011

L. CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone dei magistrati

dr.ssa Edi Ragaglia Presidente

dr. Fabrizio Melucci giudice relatore

dr.ssa Gabriella Pompetti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli
affari contenziosi civili dell'anno 2007 posta in decisione all'udienza del
24.3.2011, promossa

DA

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] presso il cui
studio, sito ad [redacted], via [redacted] n. [redacted] ha eletto domicilio in virtù di delega
in calce all'atto di citazione

- attore -

CONTRO

[redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]
[redacted], presso il cui studio, sito a [redacted], via [redacted] n. [redacted] ha eletto
domicilio, in virtù di delega a margine della comparsa di risposta

- convenuta -

In punto a: controversia di societario (rito societario).

569 / 1 1
Sent. [redacted]
N. 1927/07 R.G.
N. 1757/M Cron.
N. 780/M Rep.

IL CASO.it

MR

Conclusioni

Per l'attore:

"dichiarare dovuto il pagamento di € 68.213,32, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata, a titolo di premio incentivante relativo alla carica di amministratore delegato ricoperta dall'attore nel periodo 1.1 - 31.7.2006; rigettare l'eccezione di nullità della citazione e, per l'effetto, confermare la competenza per materia del giudice adito; respingere, per manifesta infondatezza, la domanda riconvenzionale, in tutte le componenti come si

dimosterà nella prova per testi, e vieppiù nella richiesta di risarcimento di € 100.000,00 per danni all'immagine, richiesta generica, non dimostrata, né dimostrata, né dimostrabile con i mezzi indicati dalla convenuta; non ammettere l'interrogatorio formale per irrilevanza; ordinare l'esibizione della

lettera del Ministero dello sviluppo economico del 13.10.2006; respingere la richiesta di CTU, in quanto l'operato dell'attore non ha prodotto danno alcuno alla convenuta; ammettere prova per testi sui capitoli elencati nella memoria di replica; condannare la convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio".

Per la convenuta:

"in via preliminare, ritenuta l'inapplicabilità del rito ex d.lgs. n. 5/03, dichiarare la propria incompetenza funzionale, essendo competente il tribunale giudice del lavoro; dichiarare in ogni caso la nullità della citazione, con vittoria di spese ed onorari di causa. Nel merito, respingere tutte le domande, perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa; respingere,

ur

in ogni caso, tutte le domande ed eccezioni avanzate dal Costa, con vittoria di spese ed onorari di causa; in via riconvenzionale, condannare Costa Venerando al pagamento in favore della Rimeco Italia S.r.l. di €.163.056,45, a titolo di risarcimento di tutti i danni, con vittoria di spese ed onorari di causa. In via istruttoria, si insiste nelle richieste di cui in comparsa di risposta".

MOTIVAZIONE

1. - Con atto di citazione notificato il 14.6.2007 [redacted] amministratore cessato della [redacted] S.r.l., conveniva in giudizio quest'ultima, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per sentirla condannare al pagamento di €.68.213,32, oltre rivalutazioni ed interessi, quale premio incentivante relativo alla carica di amministratore ricoperta nel periodo dall'1.1 al 31.7.2006, come deliberato dall'assemblea ordinaria il 15.1.2004, precisando che detto compenso andava commisurato all'utile risultante dal bilancio straordinario al 31.7.2006.

Si costituiva la [redacted] S.r.l., la quale eccepiva la competenza del giudice del lavoro con effetto di nullità della citazione; nel merito, assumeva che il premio andava determinato in base al bilancio finale di esercizio, talché era pari alla minor somma di €.2.524,90; che il [redacted] era responsabile dell'omessa riscossione di crediti, nonché della revoca delle agevolazioni per aree depresse, disposta dal Ministero per lo sviluppo economico ai sensi della legge n. 488 del 1992. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la condanna del [redacted], in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni nella

la

misura di €.163.056,45, di cui €.45.719,00 per crediti non riscossi, €.17.337,45 per la revoca delle agevolazioni ed €.100.000,00 per danno all'immagine.

2. – Definito l'oggetto del contendere, si rileva, riguardo alla questione processuale, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il rapporto intercorrente tra la società di capitali e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo (Cass. 2009 n. 7961).

A tale principio, che comporta l'inapplicabilità degli artt. 409 ss. c.p.c., si aggiunge, sulla specifica questione del rito applicabile, la previsione generale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 5/03, che sottopone al cd. rito societario le controversie attinenti ai "rapporti societari" senza distinzione di sorta.

In ogni caso, dall'asserita applicabilità del rito del lavoro non potrebbe certo derivare la conseguenza auspicata dalla difesa convenuta, ossia la nullità della citazione, in quanto l'unico effetto dell'eventuale errore processuale sarebbe il mutamento di rito ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 5/03.

L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta va, dunque, disattesa.

3. – Nel merito, la deliberazione assembleare del 15.1.2004 (doc. n. 1 di parte attrice) testualmente dispone "di attribuire all'amministratore delegato

ing. ~~_____~~ un compenso annuo loro di €.49.000,00 più un premio incentivante pari al 7% sull'utile conseguito dalla società, prima delle imposte".

A fronte di tale determinazione, le parti discutono se il premio debba calcolarsi sull'utile risultante dal bilancio dell'intero esercizio, ovvero, come sostiene la difesa attrice, sull'utile indicato nel bilancio straordinario al 31 luglio.

Reputa al riguardo il Collegio che vada senz'altro condivisa la tesi di parte convenuta, posto che, in difetto di indicazioni diverse e, dunque, attenendosi ad un criterio di normalità, l'utile conseguito non può essere che quello risultante dall'intero esercizio, giacché è su detto periodo che si determinano i risultati della gestione, si valuta l'operato dell'amministratore e si redige il bilancio ordinario.

Peraltro, la redazione del bilancio straordinario al 31.7.2006, come emerso dalle prove testimoniali, fu un evento del tutto eccezionale, in quanto determinato "in previsione di una fusione che poi non ebbe luogo", mentre la chiusura di tutti i bilanci precedenti era sempre stata al "31 dicembre di ogni anno" (v. dep. ~~_____~~). Come tale, cioè quale evento eccezionale, il bilancio straordinario non può ritenersi richiamato dalla deliberazione generale ed astratta contenuta nella deliberazione del 15.1.2004.

Quanto all'argomento della difesa attrice, secondo cui l'interpretazione suddetta potrebbe penalizzare l'amministratore "per effetto di una gestione a cui egli non ha in alcun modo concorso", si tratta di obiezione non concludente, giacché in tale prospettiva, qualora alla fine dell'esercizio si fosse

me

registrato un risultato negativo ascrivibile ad atti compiuti nel primo periodo di gestione, l'amministratore stesso, dando le dimissioni subito dopo il bilancio a lui più favorevole - come avvenuto nella fattispecie -, potrebbe risultare ingiustamente favorito.

Per contro, il riferimento al bilancio di chiusura, oltre a rispondere a criteri di normalità gestoria, garantisce un riferimento obiettivo per quantificare il premio, indipendente dalla convenienza delle parti.

Su tali basi, la somma spettante all'attore, per il titolo in oggetto, è di € 2.524,90, come quantificata dalla società convenuta in base al bilancio finale (il conteggio aritmetico non è contestato).

Su tale somma spettano all'attore gli interessi legali di mora dall'intimazione stragiudiziale (26.3.2007) al saldo.

Quanto all'allegato danno per mancata disponibilità della somma medesima, il Collegio, attenendosi ai principi della recente giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. Un. 2008 n. 19499), accoglie la domanda di risarcimento limitatamente alla differenza, dall'insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c.

4. - Venendo alla riconvenzionale, va anzitutto respinta la domanda di risarcimento per mancata riscossione di crediti, atteso che dalla documentazione prodotta dalla stessa convenuta (doc. n. 6) risulta che per i crediti non riscossi furono inviate altrettante lettere di diffida anche a mezzo di

legali, per cui non può certo addebitarsi all'attore di aver omesso "nel periodo di sua amministrazione di riscuotere o richiedere il pagamento del crediti". Peraltro, non è affatto provato che le ragioni di contestazione sollevate dai clienti fosser effettivamente fondate, né tanto meno che di tali inadempimenti debba in qualche modo rispondere l'amministratore.

Quanto alla revoca dell'agevolazione, è emerso dalle prove testimoniali che l'autocertificazione sulla cui base venne concesso il contributo, poi, risultata non veritiera, pur firmata dall'attore, fu in realtà predisposta da una società di consulenza esterna (v. dep. ~~██████████~~).

Per tale ragione, il primo motivo di responsabilità formulato a carico dell'attore, cioè l'aver rilasciato una certificazione contraria al vero, non è a lui imputabile, senza considerare che la revoca del contributo non dipende, a ben vedere, dalla falsità dell'autocertificazione, ma, come dedotto dalla stessa difesa convenuta, dal mancato possesso da parte della Rimeco Italia S.r.l. "delle autorizzazioni necessarie per l'utilizzo di impianti che generano immissioni di fumi in atmosfera" (v. comparsa di risposta pg. 5).

Riguardo, poi, al fatto che l'attore avrebbe omesso di informare della circostanza "la nuova proprietà", non vi è alcuna prova che, ove tale informazione fosse stata resa, si sarebbe potuta ottenere, con ragionevole probabilità, la revoca del provvedimento emesso dal Ministero.

Infine, del tutto privo di riscontro è l'allegato danno all'immagine.

Per tutte queste ragioni, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.

5. - Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza e l'accoglimento della domanda per somma di gran lunga inferiore a quella richiesta ed obiettivamente modesta, sono giusto motivo per disporre l'integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da Costa Venerando contro Rimeco Italia

S.r.l., così provvede:

1) condanna la ~~Costa Venerando~~ S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a ~~Costa Venerando~~ € 2.524,90, oltre interessi legali dal 26.3.2007 al saldo, nonché alla differenza, nel medesimo periodo, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali;

2) respinge la domanda riconvenzionale come sopra proposta dalla Rimeco Italia S.r.l.;

3) compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso ad Ancona in data 24.3.2011.

Il Presidente

dr.ssa Edi Ragaglia

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Sergio Feliziani

Il Giudice estensore

dr. Fabrizio Melucci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 MAG. 2011
Ancona, il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Sergio Feliziani